

NOVITÀ LEGISLATIVA

MODIFICHE AL DPR 462/01



COSA CAMBIA PER LE VERIFICHE DEGLI IMPIANTI

Il DL 162/19, convertito in legge con la L. 8/20 (G.U. n. 51 del 29/2/20) ha apportato importanti modifiche al DPR 462/01 relativo alla denuncia e verifica periodica degli impianti di terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione.¹

In particolare, il DL 162/19 ha introdotto il nuovo articolo 7-bis nel DPR 462/01 secondo cui:

- l'INAIL deve predisporre una banca dati informatizzata delle verifiche, e²
- il datore di lavoro è tenuto a comunicare all'INAIL, per via informatica, il nominativo dell'organismo che ha incaricato per effettuare le verifiche periodiche degli impianti di terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione.

Il fine dei suddetti provvedimenti, come si evince dalla relazione tecnica di accompagnamento alla disposizione legislativa, è ridurre l'elusione, da parte dei datori di lavoro, dell'obbligo di verifica degli impianti elettrici, così come è avvenuto per le verifiche degli apparecchi di sollevamento e degli apparecchi a pressione, settore in cui tali provvedimenti sono già stati adottati da tempo (DLgs 81/08, art. 71 e DM 11/4/11).³

Infatti, secondo la suddetta relazione tecnica, viene sottoposto a verifica non più del 5% degli impianti che ne avrebbero l'obbligo, con conseguente violazione del diritto dei lavoratori (e più in generale delle persone esposte) ad essere equamente tutelati nella propria incolumità (il numero di infortuni sul lavoro, mortali o comunque fortemente invalidanti, dovuti al rischio elettrico è tuttora molto elevato).

Al fine di coprire i costi di gestione e mantenimento della

banca dati informatizzata delle verifiche, gli organismi abilitati devono versare all'INAIL una quota del 5% della tariffa applicata.

Per garantire l'uniformità di tali versamenti, da parte degli organismi abilitati all'INAIL, il nuovo art. 7-bis del DPR 462/01 stabilisce l'adozione di un tariffario unico nazionale, come già avvenuto per le verifiche degli apparecchi di sollevamento e degli apparecchi a pressione nonché per la revisione degli autoveicoli.

Il tariffario unico nazionale è costituito (per le parti applicabili) dal decreto del presidente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, riassunto in tabella A.⁴

La comunicazione da parte del datore di lavoro all'INAIL del nominativo dell'organismo incaricato per effettuare le verifiche periodiche degli impianti deve essere effettuata tramite l'applicativo CIVA già utilizzato per la presentazione delle denunce degli impianti, TNE 6/19, pag. 22.

Durante il periodo di aggiornamento dell'applicativo CIVA,

¹ Legge 28 febbraio 2020, n. 8 "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica".

² La banca dati dovrà essere predisposta in base alle indicazioni tecniche che saranno stabilite da un decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

³ La relazione tecnica utilizza impropriamente il termine "impianti elettrici" per indicare tutti gli impianti ricadenti nel campo di applicazione del DPR 462/01.

⁴ Il decreto 7 luglio 2005 è stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005.

Gli importi indicati in tabella A sono al netto dei costi di missione. Come noto, l'ISPESL è stato soppresso dalla legge 122/10 e le relative funzioni attribuite all'INAIL, TNE 9/10, pag. 13.

la comunicazione può essere inviata via PEC all'unità operativa territoriale di competenza dell'INAIL usando l'apposito modulo predisposto allo scopo. ⁵

Agli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione si applicano le novità introdotte dal nuovo art. 7-bis del DPR 462/01 per quanto riguarda le verifiche periodiche biennali.

Nulla cambia, invece, per tali impianti, circa le modalità di presentazione della denuncia all'ASL/ARPA e successiva omologazione da parte dell'ASL/ARPA stessa.

⁵ Il modulo può essere prelevato al seguente indirizzo (andare alla voce impianti di messa a terra): <https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/ricerca-e-tecnologia.html>

Tabella A - Tariffario unico nazionale per la verifica degli impianti ai sensi del DPR 462/01.

| Tipo di impianto | Dettaglio (Classi di potenza / tipo di verifica) | | Tariffa (€) | |
|---|---|-----------------------------------|---|-----|
| Impianti di terra ^{(1) (2) (3)} | da 3 a 10 kW | | 150 | |
| | da 11 a 15 kW | | 200 | |
| | da 16 a 25 kW | | 250 | |
| | da 26 a 50 kW | | 300 | |
| | da 51 a 100 kW | | 500 | |
| | da 101 a 150 kW | | 600 | |
| | da 151 a 200 kW | | 700 | |
| | da 201 a 250 kW | | 850 | |
| | da 251 a 400 kW | | 1200 | |
| | da 401 a 650 kW | | 1350 | |
| | da 651 a 800 kW | | 1500 | |
| | da 801 a 1000 kW | | 1700 | |
| | oltre 1000 kW | | a tempo, con un minimo di 2000 € ⁽⁴⁾ | |
| Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ^{(1) (2) (3)} | Parafulmini ad asta | | 100 + 50 ⁽⁵⁾ | |
| | Parafulmini a gabbia | Superfici protette fino a: | 100 m ² | 100 |
| | | | da 101 m ² a 350 m ² | 200 |
| | | | oltre 350 m ² | 300 |
| | Strutture metalliche in genere ed assimilate | Abbinare a verifiche di terra | | 50 |
| | | Non abbinare a verifiche di terra | | 100 |
| | Misura delle tensioni di contatto e di passo | | a tempo con un minimo di 186 € ⁽⁴⁾ | |
| Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione ^{(2) (3)} | | | a tempo ⁽⁴⁾ | |

(1) Per presentare la denuncia all'INAIL con l'invio della DICO tramite l'applicativo CIVA è richiesto il versamento di 30 €.

Il datore di lavoro che deve presentare per il medesimo impianto le denunce per terra e fulmini, è opportuno le carichi sul portale CIVA nell'ambito della stessa giornata al fine di pagare soltanto 30 € anziché 60 €, TNE 6/19, pag. 22.

(2) La tariffa per il rilascio di un duplicato di certificazione relativo ad esame di documentazioni tecniche è 200 €.

(3) Per ogni intervento che non può essere eseguito a causa dell'utente, si applica un contributo pari a 93 €/h moltiplicato per il tempo di inattività del tecnico (addebitato soltanto in caso di preavviso di intervento con lettera raccomandata). Il contributo non può comunque eccedere la tariffa prevista per la verifica.

(4) La tariffa oraria è pari a 93 €/ora.

(5) La maggiorazione di 50 € si applica per ogni asta in più dello stesso complesso parafulmine.